



Gennaio 2023

Testo coordinato del

DM 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

INDICE

Attività n. 67 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
Titolarità del certificato di prevenzione incendi nell'ambito delle attività scolastiche.....	8
DM 26 agosto 1992.....	11
1. Generalità.....	11
2. Caratteristiche costruttive.....	12
3. Comportamento al fuoco.....	13
4. Sezionamenti.....	13
5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.....	14
6. Spazi a rischio specifico.....	15
7. Impianti elettrici.....	18
8. Sistemi di allarme.....	19
9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.....	19
10. Segnaletica di sicurezza.....	20
11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0».....	20
12. Norme di esercizio.....	20
13. Norme transitorie.....	21
14. Deroghe.....	21
Note al DM 26/08/1992.....	23
DM 21 marzo 2018	44
DM 25 agosto 2022.....	47

Attività n. 67 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità

Suole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Suole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; ^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Asili nido con oltre 30 persone presenti.	Fino a 150 persone	- Oltre 150 e fino a 300 persone; - Asili nido	Oltre 300 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
85	Suole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli “asili nido con oltre 30 persone presenti”.				

Stato normativo

La norma che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole è il DM 26/08/92.

Tale decreto prevedeva un periodo di 5 anni per l'adeguamento delle scuole esistenti, prima dell'entrata in vigore del DM 26/08/92, alle misure di sicurezza in esso contenute.

Successivamente tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo dal comma 2 dell'art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 come convertito dalla L. 27/02/2017, n. 19 (comma modificato più volte, da ultimo dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198 che recita: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al **31 dicembre 2023**.").

Il DL 30/12/2016, n° 244 riporta, all'art. 2-ter (aggiunto dall'art. 6, comma 3-bis del D.L. 31/12/2021, n. 228 come convertito, con modificazioni, dalla L. 25/02/2022, n. 15) che: "Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**."

Inoltre il DL 28/06/2019, n. 59 (convertito, con modificazioni, con Legge 08/08/2019, n. 81 e modificato dal comma 3-ter del DL 30/12/2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022) riporta al comma 3-bis: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le scuole con meno di 100 persone presenti, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, le caserme e le case di reclusione, il punto 10) della [circolare n° 36 del 11/12/1985](#). N.d.R.

² Vedasi, per l'inclusione, quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, delle università e degli istituti di istruzione universitaria, il [chiarimento prot. n° P285/4122 sott. 32 del 07/04/2000](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito a quale sia l'Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche, il [chiarimento prot. n° P902/4122 sott. 32 del 14/08/2000](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, per le università e gli istituti di istruzione universitaria, il [chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il [chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle scuole di catechismo, il [chiarimento prot. n° 12513 del 13/09/2013](#). N.d.R.

Si ritiene opportuno precisare che le università e gli istituti di istruzioni universitarie sono attività ricomprese al punto 67 dell'allegato al DPR 151/2011 (ex attività n. 85 dell'allegato al DM 16/02/82) e per esse vanno applicate le norme di prevenzione incendi di cui al DM 26/08/92.

Gli asili nido non sono da considerare scuole, infatti per essi è stato pubblicato il DM 16/07/2014 al quale si rimanda.

È applicabile, in alternativa al DM 26/08/1992, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 07/08/2017 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 26/08/1992 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Il DM 21/03/2018, per gli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido, ed il DM 25/08/2022, per le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, riportano le misure antincendio provvisorie e programmatiche da adottare, e le scadenze per la loro attuazione, in attesa del completo adeguamento alle norme antincendio per gli edifici esistenti prima della data di entrata in vigore del DM 26/08/1992.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

(Omissis. N.d.R.)

10) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

D.M. 16 febbraio 1982 (punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

Parere del C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) e 85) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.

(Omissis. N.d.R.)

[2]

(Chiarimento)

PROT. n° P285/4122 sott. 32

Roma, 7 aprile 2000

OGGETTO: Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265.- applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria. - Quesito. -

In riscontro al quesito, di cui in oggetto formulato dal Comando VV.F. di Roma, si fornisce il seguente avviso.

Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per gli istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell'Interno con decreto 26 agosto 1992.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lvo. 626/1994, là dove prevede l'applicazione della procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell'interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Premesso quanto sopra, poiché l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, ritiene che tale

proroga, limitatamente agli adempimenti edilizi ed impiantistici previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° P902/4122 sott. 32

Roma, 14 agosto 2000

OGGETTO: Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche.

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale in quanto pienamente conforme alla vigente normativa in materia.

Parere dell'Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando inerente quanto in oggetto specificato.

Al riguardo questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Superiore Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando un quesito nel quale viene chiesto di chiarire, a chi spetti tra il Preside e l'Amministrazione proprietaria l'obbligo della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (allegati).

È parere di questo ufficio che il disposto del primo comma dell'art. 5 del D. Legge 27/02/87 n. 51 (convertito in legge dalla L. 13/04/87 n. 149) possa essere esteso anche al rilascio del C.P.I. e che pertanto la richiesta debba essere inoltrata dall'Amministrazione Provinciale, essendo a carico del Presidente¹ gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività (D.lvo 626/94, art. 5 DPR 37/98, D.Nin.² Pubblica Istruzione 29/09/88 n. 382, p.to 12 dell'allegato al DM 26/08/82, etc.).

Si resta in attesa di cortese riscontro.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[4]

(Chiarimento)

Prot. n. P287/4118/1 sott. 44

Roma, 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito. -

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

¹ Verosimilmente da leggere "Preside". N.d.R.

² Verosimilmente da leggere "D.Min.". N.d.R.

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: Seminari - Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

[6]

(Chiarimento)

PROT. n° 12513

Roma, 13 settembre 2013

OGGETTO: Scuole di catechismo. Chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, si ritiene che, per così come prospettato dal Comando di Lecco, non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercitata ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale - fermi restando in capo al titolare dell'attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - non è ravvisabile una caratterizzazione *ad hoc* sotto il profilo antincendio.

Al riguardo, l'Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che *"i locali parrocchiali destinati ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le Chiese, i Santuari, ecc, siano comunque destinati all'espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza"*.

Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e la regola tecnica applicabile agli ambienti destinati a scuola di catechismo.

Al riguardo si ritiene che l'attività di catechismo non sia classificabile tra le attività scolastiche e pertanto non sia compresa al punto 67 del DPR 151/2011, né sia compresa nel campo di applicazione del D.M. 26/08/1992.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Giungono a questo Comando richieste di parere di conformità di svariate attività (teatri, centri sportivi, centrali termiche), inserite in edifici multifunzionali parrocchiali, che comprendono ambienti destinati a scuola di catechismo.

Spesso la scuola o le aule di catechismo occupano più piani, o molti locali, capaci di ospitare ben oltre 100 persone.

Il professionista antincendio geom. XXXX pone il quesito che si riporta:

"Buongiorno con la presente sono a richiedere se un edificio destinato ad aule di catechismo inserito all'interno di un oratorio, e pertanto non in un edificio scolastico, sia soggetto a presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 4 quale attività 67 di cui all'allegato I al DPR n. 151 del 01/08/2011 qualora si presupponga la presenza all'interno di dette aule superiore alle 100 persone, o diversamente si possa considerare come patronato ecclesiastico non soggetto a prevenzione incendi, essendo le stesse aule utilizzate dalla collettività e non solo come aule didattiche scolastiche"



Questo Comando è del parere che l'assoggettabilità dei locali utilizzati come aule di catechismo, non possa essere legata all'appartenenza al patronato ecclesiastico, altrimenti non si spiegherebbe l'assoggettamento dei locali di pubblico spettacolo, intrattenimento, degli impianti termici, ecc., facenti parte della medesima proprietà dell'oratorio.

Inoltre, la frequentazione di pubblico generalizzato, comporta un maggior rischio rispetto alla frequentazione del personale e degli alunni della scuola, che conoscono bene gli ambienti e svolgono esercitazioni di evacuazione. Diversa è la considerazione per i luoghi di culto (chiesa).

Premesso quanto sopra, si chiede se la normativa di cui al DM 26/8/1992, si possa applicare alle scuole di catechismo di qualunque capienza, e se l'attività di scuola di catechismo si possa considerare rientrante al punto 67 dell'all. I al D.P.R. 151 del 01/8/2011.

Si propone il suddetto duplice quesito ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della normativa.

Distinti saluti.

Titolarità del certificato di prevenzione incendi nell'ambito delle attività scolastiche.

(Chiarimento)

PROT. n° 0015447

Roma, 13 novembre 2018

OGGETTO: Quesito in merito alla titolarità del certificato di prevenzione incendi nell'ambito delle attività scolastiche.

Con riferimento al quesito in oggetto di cui alla nota n. 12168 del 13/09/2018, si rappresenta preliminarmente che, a normativa invariata, si ritengono ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato nel [parere n. 55563/2012](#) nel quale è stata affrontata la questione della titolarità degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici. Ciò anche in considerazione della veste di difensore legale delle Amministrazioni pubbliche dello Stato e di organo competente a dirimere, *sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni*, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del R. D. n. 1611 del 30/10/1933.

Nondimeno, è noto come gli obblighi assunti dal titolare dell'attività in sede di SCIA abbiano anche natura gestionale, e pertanto non è da escludersi una sottoscrizione congiunta degli stessi da parte del rappresentante dell'ente locale proprietario dell'immobile e del dirigente scolastico.

Nei confronti del dirigente scolastico, si aggiunge che la violazione degli obblighi gestionali suddetti è soggetta alle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, come già indicato con lettera circolare n. 5264 del 18/04/2018.

Relativamente alla diversa terminologia utilizzata dal normatore per indicare l'elemento soggettivo, si ritiene che le diverse espressioni utilizzate devono ritenersi coincidenti.

In merito alla riduzione delle persone presenti sotto la soglia di assoggettamento di 100 unità, si ritiene che essa faccia venire meno il reato di omessa presentazione della SCIA/attestazione rinnovo periodico, il cui obbligo secondo il parere dell'Avvocatura citato fa comunque capo al Sindaco/Presidente della provincia, indipendentemente dal soggetto che adotta tale misura.

L'adozione, infine, di misure compensative del rischio, compresa la riduzione delle persone presenti, è obbligo che incombe in primo luogo sul datore di lavoro e da adempiere in seno al documento di valutazione del rischio.

Parere della Direzione Regionale

È pervenuta a questa Direzione da parte del Comando VV.F. di XXXX la nota prot.n°8710 del 05/09/2018, che si allega alla presente, nella quale sono individuati alcuni dubbi interpretativi inerenti la titolarità giuridica per gli edifici scolastici tra l'Ente proprietario (Comune o Provincia) ed il Dirigente Scolastico dell'attività.

Nella citata nota sono evidenziati molteplici profili di responsabilità, individuati da un novero di norme ormai stratificatesi nel tempo, rispetto ai quali non appare di immediata identificazione, nonostante i pareri e le sentenze citate nella richiamata nota, chi debba essere formalmente investito dei provvedimenti adottati dall'Autorità.

Il tema si è posto a seguito di controlli effettuati dal dipendente Comando, durante i quali sono emerse delle inosservanze segnalate alla locale Procura della Repubblica, la quale ha formalmente richiesto al Comando l'individuazione della persona a cui attribuire l'eventuale reato.

Riguardo gli edifici scolastici ricorrono due profili:

a) quelli attinenti l'art. 20 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i.

b) quelli attinenti il d.lgs. 81/2008

L'art. 20 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i. stabilisce **“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio(14) è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro,”**.

La segnalazione certificata è un atto che si compone di una dichiarazione da parte del titolare dell'avvenuta realizzazione in conformità al progetto ed alle norme vigenti e di dichiarazioni e certificazioni rilasciate dal professionista antincendio. Come è facilmente desumibile si tratta di un atto tecnico che non può essere attribuito a chi non è intervenuto nella realizzazione del fabbricato e dei relativi impianti.

Pertanto sebbene letteralmente il titolare dell'attività sia il Dirigente Scolastico, si ritiene che sostanzialmente il titolare sia invece il proprietario dell'immobile ed al Dirigente Scolastico spetti solo il compito di segnalare alla proprietà dell'immobile la necessità dell'atto.

Per i profili relativi agli adempimenti antincendio, previsti dal d.lgs. 81/2008 l'art 18 punto 3) che stabilisce : **“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo , la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al**

soggetto che ne ha l'obbligo giuridico" emerge che gli obblighi in capo al Dirigente Scolastico dell'attività siano di natura gestionale relativamente al rispetto delle condizioni di esercizio.

Ad avviso dello scrivente quanto appena sostenuto sembra in linea con il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota n. 55563/2010.

Tanto premesso, si chiede di voler chiarire la tematica sopra esposta e nel ringraziare per l'attenzione si resta in attesa di cortese riscontro.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

PROT. n. 55563

Roma, 15 febbraio 2012

OGGETTO: Attribuzioni di titolarità nelle procedure finalizzate all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per gli edifici scolastici. Parere AGS del 13 dicembre 2010 prot. n. 383515 *- Richiesta di chiarimento.

In materia di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l'edilizia scolastica, sono pervenute numerose richieste di chiarimento con riferimento al parere n. 383515 * del 13 dicembre 2010, sul quale si è espresso in conformità il Comitato Consultivo di questa Avvocatura.

In particolare, vengono sottoposti alla Scrivente i seguenti quesiti:

1) "Quale sia l'interpretazione univoca riguardo l'esatta attribuzione della titolarità degli adempimenti previsti dalla normativa antincendi per gli edifici scolastici", posto che, a dire del Ministero dell'Interno, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di XXXX con consultazione del 23/10/2002 si era espressa in termini difformi dal parere in oggetto.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, RD 30/10/1933, n. 1611, l'Avvocato Generale dello Stato, "risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni".

Da quanto esposto emerge che, qualsiasi sia stato l'orientamento delle Avvocature Distrettuali ovvero delle Amministrazioni dello Stato prima del parere del 13 dicembre 2010, è quest'ultimo che determina l'indirizzo univoco in materia di procedure di rilascio del CPI per gli edifici scolastici.

Infatti, il parere del 13/12/2010 (CS 33778/2010) è stato adottato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.

2) "Rilevanza della normativa sopravvenuta di cui al DPR 1/8/2011 n. 151".

Il combinato disposto degli artt. 19 l. n. 241/1990 (in tema di SCIA, come modificato dal DL 70/2011) nonché 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, pur importando rilevanti novità circa le pratiche per l'acquisizione del CPI, non hanno introdotto modificazioni in ordine alla legittimazione attiva procedimentale, rimanendo questa in capo agli "enti ed i privati responsabili delle attività" (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011), così come già generalmente previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 139/2006, decreto legislativo di cui peraltro il DPR n. 151/2011 costituisce normativa di applicazione.

2) "Quale sia il riparto di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico".

Come si ha già avuto modo di evidenziare nel parere del 13 dicembre 2010, l'istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (comb. disp. degli articoli 19, comma 1, l. n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, DPR n. 151 /2011), deve essere fatta dal titolare dell'attività (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011; art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 139/2006).

Al MIUR - e segnatamente ai Dirigenti Scolastici - spetta la gestione concreta dell'attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente "la destinazione di determinati locali a sede di scuole" (Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

Viceversa, sugli Enti Locali grava l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, vale a dire il dovere di rendere l'immobile idoneo all'uso scolastico, il tutto ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

In conclusione, a parere della scrivente si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all'uso scolastico, l'istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d'ufficio.

Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l'art. 5, DM 29 settembre 1998, n. 382).

* Leggasi "383514" al posto di "383515". N.d.R.

3) “Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli Enti Locali ovvero ai Dirigenti Scolastici, che possono emergere in caso ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi”.

A) Come già sottolineato nel parere del 13 dicembre 2010, la responsabilità penale conseguente alla mancanza del CPI nelle scuole pubbliche è sicuramente esclusa per i funzionari degli Enti Locali, vuoi per i Dirigenti Scolastici, ai sensi del comb. disp. degli articoli 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984 n. 818 (cfr. Corte Costituzionale, 11 giugno 1990, n. 282; Cassazione, Sez. III Pen., 27 aprile 1992).

Nondimeno, successivamente, con riguardo a fattispecie diversa dall'edilizia scolastica, la Cassazione, Sez. III Pen., con sentenza del 15 febbraio 2011, n. 5597, ha osservato come:

a) il comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, lett. b), DPR n. 547/1955, risulta ancora applicabile: motivo per cui, i titolari di aziende o lavorazioni che non abbiano, ai sensi dell'art. 37 succitato, sottoposto ai Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti da costruire ovvero i progetti di modifiche di strutture già costruite (e dunque non abbiano richiesto, né ottenuto, il CPI), ebbene tali soggetti sono punibili, ex art. 389 cit., “con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni”;

b) se pure “è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall'art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, [...] vi è continuità normativa con le nuove disposizioni”; vale a dire che, “in materia di prevenzione incendi, [...] con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, il DPR n. 547/55 è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, richiamato dall'art. 46 [...] del D.Lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955”: sussisterebbe quindi, una “continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente D.Lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiagli¹ o esplosivi”.

Ne deriva che, secondo questa recente pronuncia del giudice di legittimità, residuerebbe una responsabilità penale per la mancata richiesta del CPI ai sensi del comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, lett. b), DPR n. 547/1955.

B) Venendo invece alle ipotesi di responsabilità civile od amministrativa derivanti dall'assenza del CPI negli edifici scolastici, si conferma quanto già evidenziato al punto 4 del parere del 13 dicembre 2010.

Pertanto, in virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art. 19 legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 4, comma 1, DPR n. 151/2011), una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.FF. da parte dell'Ente locale competente, l'attività scolastica può essere liberamente esercitata, salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 151/2011.

È altresì evidente, come già specificato nel precedente parere, che in presenza di una situazione di pericolo l'attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell'immobile.

Nei termini suesposti è il parere di questa Avvocatura.

Si resta a disposizione per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento.

¹ Leggasi “incendiabili”. N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 26 agosto 1992
(Gazz. Uff., 16 settembre, n. 218).

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto. ¹

Allegato

NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA²

1. Generalità.³

1.0. Scopo.

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. Campo di applicazione.^{4, 5}

Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.

1.2. Classificazione.

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

¹ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito a quale sia l'organo competente alla richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, il [chiarimento prot. n° P503/4122 sott. 32 del 31/03/2004](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, sull'applicabilità delle norme del presente decreto alle università:

- a. il [chiarimento prot. n° P285/4122 sott. 32 del 07/04/2000](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P884/4122 sott. 32 del 18/07/2001](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'applicabilità del presente decreto ai seminari, il [chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003](#). N.d.R.

- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

2. Caratteristiche costruttive.

2.0. Scelta dell'area.

Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.⁶

Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).

2.1. Ubicazione.

I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:

- a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.⁷

2.2. Accesso all'area.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

2.3. Accostamento autoscale.

Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.

2.4. Separazioni.⁸

Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.

Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.

Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.

È consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.⁹

⁶ Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito all'applicabilità di tale punto alle palestre, relativamente all'obbligatorietà di comunicazione tramite filtro a prova di fumo con gli ambienti scolastici, il [chiarimento prot. n° 0013257-193/032101.01.4122.032 del 12/10/2011](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, sull'estendibilità di tale comma ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche e sul considerare pertinente alla attività scolastica una cappella non aperta al pubblico, il [chiarimento prot. n° P1682/4122 sott. 32 del 10/09/1996](#). N.d.R.

3. Comportamento al fuoco.

3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).¹⁰

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco di almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

3.1. Reazione al fuoco dei materiali.^{11, 12, 13}

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):¹⁴

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;¹⁵

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

4. Sezionamenti.

4.0. Compartimentazione.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.

Tabella A

Altezza antincendi	Massima superficie del compartimento. (m ²)
--------------------	--

¹⁰ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

¹¹ Vedasi, a proposito delle caratteristiche delle strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, il [chiarimento prot. n° P205-P354/4122 sott. 32 del 18/05/2004](#). N.d.R.

¹² Vedasi, a proposito delle caratteristiche delle pavimentazioni in legno, il [chiarimento prot. n° P1002/4122 sott. 32 del 31/10/2007](#). N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 quali coperture nelle palestre ad uso scolastico, il [chiarimento prot. n° P770/4139 sott. 5 del 05/10/2005](#). N.d.R.

¹⁴ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire anche al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di applicazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi, il punto 6) del [chiarimento prot. n° P1484-1322 del 04/02/2000](#). N.d.R.

fino a 12 m	6.000
da 12 m a 24 m	6.000
da oltre 24 m a 32 m	4.000
da oltre 32 m a 54 m	2.000

4.1. Scale.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.

Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

4.2. Ascensori e montacarichi.¹⁶

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148).

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

5.0. Affollamento.¹⁷

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;¹⁸

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m².¹⁹

5.1. Capacità di deflusso.

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

5.2. Sistema di via di uscita.²⁰

Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.^{21, 22, 23}

¹⁶ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito all'applicabilità della deroga in via generale, di cui alla lett. B. della lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996, al punto 5.0 del DM 26/08/92, all'edilizia scolastica di nuova costruzione, il [chiarimento prot. n° 0011160-93/032101.01.4122.032 del 09/08/2011](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di avere una presenza superiore a 26 persone/aula, il [chiarimento prot. n° P480/4122 sott. 32 del 06/05/2008](#). N.d.R.

¹⁹ Vedasi, per la possibilità di deroga in via generale al calcolo dell'affollamento per tali locali, la lettera A) dell'allegato B alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

²⁰ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

²¹ Vedasi, per la possibilità di deroga in via generale alle caratteristiche delle scale, la lettera B1), per edifici a tre piani fuori terra, e la lettera B2), per edifici a due piani fuori terra, dell'allegato B alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

²² Vedasi, in merito alle caratteristiche che deve avere la scala di sicurezza esterna, il [chiarimento prot. n° P702/4122 sott. 32 del 27/06/2001](#). N.d.R.

²³ Vedasi, in merito all'applicabilità della deroga in via generale, di cui alla lett. B. della lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996, al punto 5.0 del DM 26/08/92, all'edilizia scolastica di nuova costruzione, il

5.3. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).²⁴

La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.

Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.

5.4. Lunghezza delle vie di uscita.

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano.

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.²⁵

5.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.^{26, 27}

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20²⁸ ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

6. Spazi a rischio specifico.

6.0. Classificazione.

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

- spazi per esercitazioni;
- spazi per depositi;
- servizi tecnologici;
- spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;
- autorimesse;
- spazi per servizi logistici (mense, dormitori).

6.1. Spazi per esercitazioni.

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

[chiarimento prot. n° 0011160-93/032101.01.4122.032 del 09/08/2011](#). Tale principio è da ritenere estendibile a tutti i punti dell'allegato B della stessa lettera circolare N.d.R.

²⁴ Vedasi, in merito alla larghezza che deve avere una seconda uscita, tramite scala interna, quando è presente un'altra scala esterna di 1,2 m., il [chiarimento prot. n° N1572/4122 del 09/09/1996](#). N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito all'esatto dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a non più di tre piani fuori terra, il [chiarimento prot. n° P75-117/4122 sott. 32 del 12/02/2001](#). N.d.R.

²⁶ Vedasi, a proposito dell'adduzione in luogo sicuro, il punto 1) dell'allegato A alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

²⁷ Vedasi, in merito alla obbligatorietà, nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen, della realizzazione dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro, il punto A. del [chiarimento prot. n° P832/4122 sott. 32 del 02/08/2000](#). N.d.R.

²⁸ Vedasi, a proposito della larghezza delle aule didattiche e per esercitazioni, la [lettera circolare prot. n° P954/4122 sott. 32 del 17/05/1996](#). N.d.R.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.²⁹

Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestata all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.³⁰

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma.

6.2. Spazi per depositi.

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.³¹

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congedo di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

1000 m² per i piani fuori terra;

500 m² per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.³²

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m²; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.³³

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m² di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m² di superficie.

²⁹ Vedasi, a proposito delle caratteristiche REI 60, il punto 1) dell'allegato A alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

³⁰ Vedasi, a proposito delle aperture permanenti di aerazione:

a. il punto 2) dell'allegato A alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#);

b. il punto B. del [chiarimento prot. n° P832/4122 sott. 32 del 02/08/2000](#). N.d.R.

³¹ Vedasi, a proposito di cosa intendere per "deposito", il punto 3) dell'allegato A alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

³² Vedasi, a proposito della permanenza delle aperture di aerazione, il [chiarimento prot. n° P1521/4122 sott. 32 del 01/12/1998](#). N.d.R.

³³ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili.

6.3. Servizi tecnologici.

6.3.0. Impianti di produzione di calore.

Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

È fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.³⁴

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.³⁵

Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili.

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).

Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vie di uscita;³⁶

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.

6.3.1.1. Dispositivo di controllo.

a) Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.

b) Dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.

Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi.

Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.

L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

6.3.2. Condizionamento localizzato.

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.

6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.³⁷

³⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di radiatori individuali a gas, anche di tipo C, negli ambienti scolastici, il [chiarimento prot. n° P1018/4134 sott. 58 del 19/09/2000](#). N.d.R.

³⁵ Vedasi:

- in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

³⁶ Vedasi, sul divieto di attraversamento delle vie di uscita da parte delle condotte di aerazione, il [chiarimento prot. n° P1660/4122 sott. 32 del 13/12/2004](#). N.d.R.

Vengono definiti «spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:
auditori;³⁸
aule magne;
sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

6.5. Autorimesse.

Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.

6.6. Spazi per servizi logistici.

6.6.1. Mense.³⁹

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.⁴⁰

6.6.2. Dormitori.

Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.

Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività alberghiere.

7. Impianti elettrici.

7.0. Generalità.

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.^{41, 42}

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

7.1. Impianto elettrico di sicurezza.

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

- a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi⁴³, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.

³⁷ Vedasi, in merito all'applicabilità di tale punto alle palestre, relativamente all'obbligatorietà di comunicazione tramite filtro a prova di fumo con gli ambienti scolastici, il [chiarimento prot. n° 0013257-193/032101.01.4122.032 del 12/10/2011](#). N.d.R.

³⁸ Vedasi, in merito alla comunicazione fra un auditorium aperto al pubblico di una scuola e la rimanente parte della scuola stessa, il [chiarimento prot. n° P1644/4122/Sott. 32 del 24/12/2008](#). N.d.R.

³⁹ Vedasi, a proposito della distinzione fra mense e refettori, il [chiarimento prot. n° P1268/4122 sott. 32 del 13/01/2004](#). N.d.R.

⁴⁰ Vedasi, in merito all'accesso e alle comunicazioni con locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano, il [chiarimento prot. n° 128/4183 sott. 10/B2 del 31/01/2008](#). N.d.R.

⁴¹ Vedasi, in merito alla necessità della installazione di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli edifici scolastici, il [chiarimento prot. n° N17921/4126 del 10/11/1992](#). N.d.R.

⁴² Vedasi, in merito alla possibilità di alternative, in edifici esistenti, al totale rifacimento degli impianti elettrici, per renderli conformi alle vigenti norme di cui alla legge 1.3.68 n. 186, il [chiarimento prot. n° P3/4122 del 21/05/1995](#). N.d.R.

⁴³ Vedasi, a proposito della presenza dell'illuminazione di sicurezza anche nelle aule, il [chiarimento prot. n° 14163/4122 sott. 32 del 29/12/1993](#). N.d.R.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

8. Sistemi di allarme.

8.0. Generalità.

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto.

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.

9.0. Generalità.

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

9.1. Rete idranti.⁴⁴

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.⁴⁵

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min. cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere costantemente garantita.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.

Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.⁴⁶

Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

9.2. Estintori.

⁴⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

⁴⁵ Vedasi, a proposito delle caratteristiche idrauliche dei di naspi, il punto 4) dell'allegato A alla [lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996](#). N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, sulla necessità di proteggere le tubazioni dell'impianto idrico antincendio, qualora metalliche, il [chiarimento prot. n° P1230/4122 sott. 32 del 27/09/2004](#). N.d.R.

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.⁴⁷

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

10. Segnaletica di sicurezza.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0».⁴⁸

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

12. Norme di esercizio.

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

⁴⁷ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

⁴⁸ Vedasi, relativamente a quali debbano essere le norme transitorie da applicare alle scuole di tipo zero, il [chiarimento prot. n° P4/4122 del 21/01/1995](#). N.d.R.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

13. Norme transitorie.

Negli edifici esistenti,⁴⁹ entro cinque anni^{50, 51} dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:

scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3.1, 5⁵² (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

14. Deroghe.

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.

Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.

⁴⁹ Vedasi, relativamente a quali debbano essere le norme transitorie da applicare alle scuole di tipo zero, il [chiarimento prot. n° P4/4122 del 21/01/1995](#). N.d.R.

⁵⁰ Tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo dal comma 2 dell'art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 come convertito dalla L. 27/02/2017, n. 19 (comma modificato più volte, da ultimo dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198 che recita: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al **31 dicembre 2023**"). N.d.R.

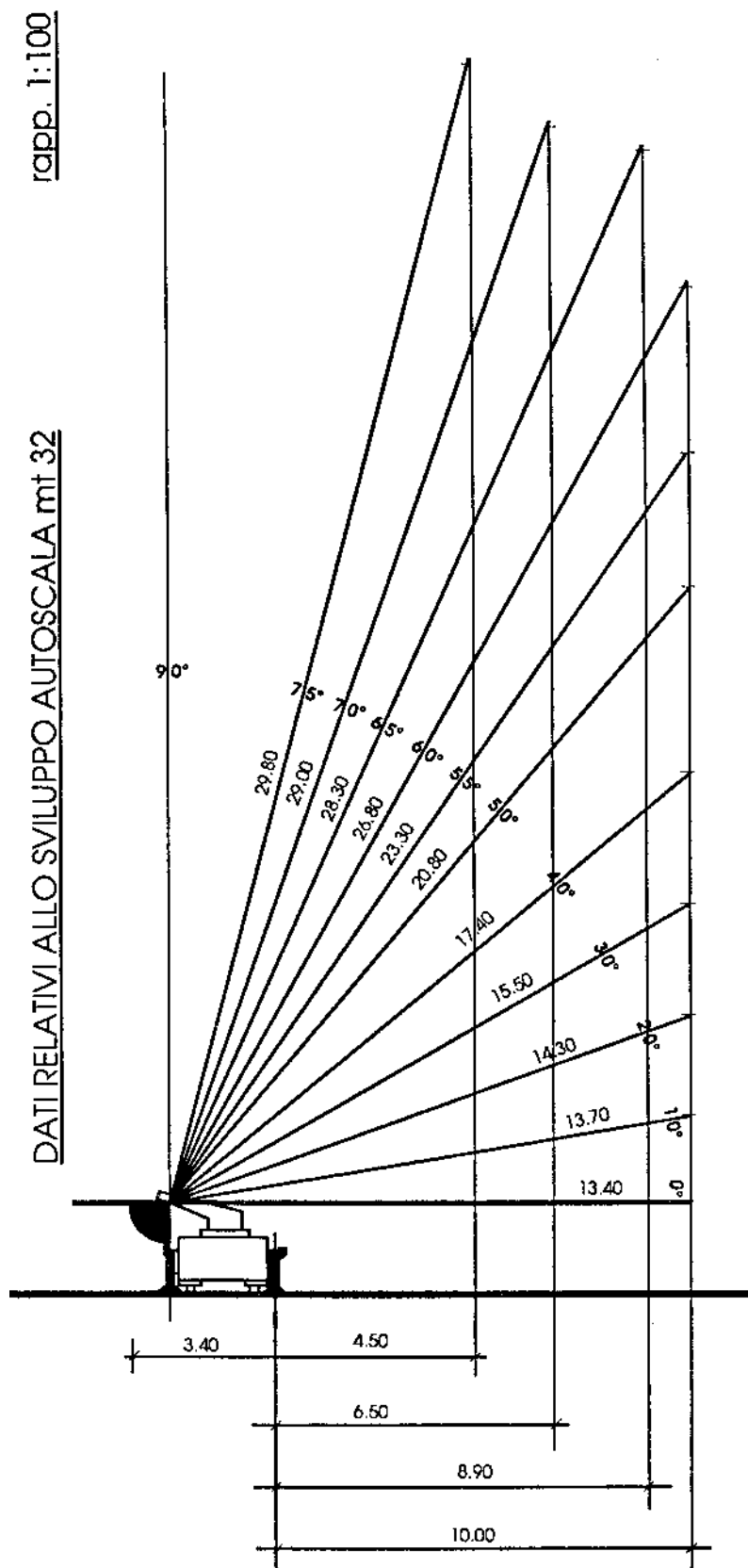
Sulle indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio si veda il [DM 21/03/2018](#). N.d.R.

⁵¹ Il DL 30/12/2016, n° 244 riporta, all'art. 2-ter, aggiunto dall'art. 6, comma 3-bis del D.L. 31/12/2021, n. 228 come convertito, con modificazioni, dalla L. 25/02/2022, n. 15, che: "Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**."

Inoltre il DL 28/06/2019, n. 59 (convertito, con modificazioni, con Legge 08/08/2019, n. 81 e modificato dal comma 3-ter del DL 30/12/2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022) riporta al comma 3-bis: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Tali misure e scadenze sono state determinate col [DM 25/08/2022](#). N.d.R.

⁵² Vedasi, a proposito dell'applicabilità dei punti 5.2 e 5.3 del decreto, il [chiarimento prot. n° P136/4122 sott. 32 del 14/07/1998](#). N.d.R.



Note al DM 26/08/1992

[2]

(Chiarimento)

PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) ...omissis...;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) ...omissis...;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;

se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982

[3]

Chiarimento)

PROT. n° P503/4122 sott. 32

Roma, 31 marzo 2004

OGGETTO: Competenze in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici degli istituti scolastici autonomi.

In relazione alla delicata problematica inerente l'oggetto di cui alle note a margine indicate, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il competente Ufficio Affari Legislativi di questo Dipartimento il quale, con nota prot. n. 47282 del 4 marzo 2004, si è espresso nei seguenti termini:

“Secondo L'Avvocatura dello Stato di Bologna, il quadro normativo consente di asserire che l'organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua qualità di soggetto responsabile dell'attività.

L'Ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all'accoglienza della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma).

Le argomentazioni addotte dall'Avvocatura e le conseguenti conclusioni appaiono ineccepibili e, quindi, questo Ufficio è propenso ad accoglierle.

La tesi alternativa, secondo cui l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul rappresentante legale (a seconda dei casi) del Comune o della Provincia, può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. immobile di nuova costruzione), il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l'esigenza di munirsi del certificato in questione”.

[4 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P285/4122 sott. 32

Roma, 7 aprile 2000

OGGETTO: Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265.- applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria. - Quesito. -

In riscontro al quesito, di cui in oggetto formulato dal Comando VV.F. di Roma, si fornisce il seguente avviso.

Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per gli istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell'Interno con decreto 26 agosto 1992.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lvo. 626/1994, là dove prevede l'applicazione della procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell'interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Premesso quanto sopra, poiché l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, ritiene che tale proroga, limitatamente agli adempimenti edilizi ed impiantistici previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.

[4 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P884/4122 sott. 32

Roma, 18 luglio 2001

OGGETTO: Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando si ribadisce, in linea con quanto già precisato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con nota allegata del 20 novembre 1997, l'applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.

Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell'art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n° 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/1994), là dove viene precisato che “... i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga ...”.

In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/1998.

Allegato: nota Prot. N° P2167/4122 sott. 32 del 20/11/97

Con la nota indicata a margine, codesto Servizio ha chiesto se le disposizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle sedi universitarie, atteso che la legge 9 maggio 1989, n° 168, prevede che “le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n° 966 del 1965, come pure l'elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.

Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell'Interno emana in forza della legge n° 469 del 1961 e del D.P.R. n° 577 del 1982, si ribadisce quanto già comunicato dagli organi periferici circa l'applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie, non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendio, sono considerate analoghe alle scuole.

Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall'art. 21 del citato D.P.R. n° 577 del 29 luglio 1982.

Ad ogni buon conto si comunica all'Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.

Parere del Comando

Con la presente si chiede se sia a tutt'oggi cogente il chiarimento interpretativo fornito da codesto Servizio Tecnico Centrale secondo il quale, nell'attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni di sicurezza, il campo di applicazione del DM 26.8.92 si estende anche alle strutture universitarie (laboratori, aule didattiche, etc....). Si rimane in attesa delle determinazioni del caso.

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: Seminari - Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

[6]

DM 17/04/2008

2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.

Le condotte di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di concentrazione di persone”.

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da “luoghi di concentrazione di persone”, è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga

calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2^a e di 3^a specie poste in prossimità di “luoghi di concentrazione di persone”, dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

[7]

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di “apertura direttamente sottostante”, detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

[8]; [37]

(Chiarimento)

PROT. n° 0013257

193/032101.01.4122.032

Roma, 12 ottobre 2011

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, per chiarire che la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso ed, in quanto tale, non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosto 1992.

Tale considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici, da effettuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone). È evidente che le vie d'esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la possibilità di fruire dell'esistente comunicazione con l'attività scolastica.

Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così come definito dall'art.2 del D.M. 18 marzo 1996 - caso che appare escluso nel quesito formulato dal Settore Edilizia Scolastica della Città di Torino - dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni ivi indicate.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato alla presente il quesito inoltrato dal Comando VV.F. di Torino con nota prot. n.30976 del 26.08.2011 inerente la fruibilità degli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche,

In relazione a quanto espresso dal sopracitato Comando, questa Direzione ritiene di condividere il parere espresso.

Parere del Comando

È pervenuto da parte del settore edilizia scolastica della Città di Torino, ns. prot. n. 20814 – PV/1 del 31/05/2011, l'unito quesito tecnico per le misure di protezione passiva antincendi delle comunicazioni tra locali palestra ed impianti strettamente scolastici, a fronte di impieghi delle stesse palestre in orari extra scolastici.

Il proponente del quesito richiederebbe la concessione di deroga in via generale, rispetto ai dispositivi normativi in oggetto, per l'ammissibilità di comunicazione dei locali palestra con gli ambienti strettamente scolastici degli uffici a mezzo serramento con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco, senza il richiesto filtro a prova di fumo.

La richiesta di deroga in via generale riguarderebbe circa 300 fabbricati gestiti dalla Città di Torino per l'assolvimento dell'obbligo scolastico delle scuole per l'infanzia e delle scuole medie inferiori, volendo conciliare anche i dettami della L. n. 23/1996 e dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994 per i servizi alla collettività e gli obiettivi dell'educazione permanente.

Le utilizzazioni extra scolastiche dei locali palestra riguarderebbero attività ginniche con finalità ludico-sociali, senza la presenza di pubblico spettatore, con affollamento massimo inferiore a 100 pp..

Per quanto sopra, e più ampiamente articolato nell'unito quesito tecnico, il Comando ritiene che le limitazioni di impiego per la tipologia di attività ginniche, l'affollamento e l'assenza di pubblico possano fare ritenere un non aggravio di rischio rispetto ad un'utilizzazione strettamente scolastica.

In tal senso, nel rimettersi al parere richiesto a Codesta Direzione Centrale, anche in armonia alla nota prot. DIR-PIE n. 1736 del 28/02/2011 di codesta Direzione Regionale che richiama l'attenzione sul non aggravio dei procedimenti amministrativi a fronte di aspetti meramente formali o trascurabili per la sicurezza antincendi, per quanto di competenza, il Comando si esprime favorevolmente al possibile accoglimento della richiesta di deroga in via generale.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[9\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1682/4122 sott. 32

Roma, 10 settembre 1996

Oggetto: Edilizia scolastica - D.M. 26/08/1992 art. 2.4.

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento.

Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all'attività scolastica.

Richiesta del Comando

Il D.M. 26/08/1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, all'art. 2.4 comma 4 prevede che "è consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente possa comunicare con locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120".

A seguito di numerose richieste pervenute a questo Comando relative a strutture gestite da comunità religiose con personale alloggiato nell'ambito delle stesse strutture scolastiche, si chiede di poter chiarire se le disposizioni relativi ai locali destinati all'alloggio del custode di cui al comma 4 dell'art. 2.4 citato in premessa siano estendibili ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.

Si chiede altresì che venga chiarito se una Cappella non aperta al pubblico, ma inserita volutamente nella struttura scolastica con finalità educative, possa essere considerata attività pertinente l'attività scolastica.

[\[11\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P205-P354/4122 sott. 32

Roma, 18 maggio 2004

OGGETTO: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica - Caratteristiche delle strutture e dei materiali. -

QUESITO:

È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare - per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici - le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

[12]

(Chiarimento)

PROT. n° P1002/4122 sott. 32

Roma, 31 ottobre 2007

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Art. 3.1 "Reazione al fuoco dei materiali". Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova per la corretta interpretazione del punto in oggetto, con particolare riferimento all'installazione di pavimenti in legno.

Con riferimento agli specifici quesiti si ritiene che l'installazione di pavimentazioni in legno sia ammessa, anche per strutture di nuova costruzione, con le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

1. vie di esodo: classe di reazione al fuoco 1 (con il limite del 50 della superficie totale);
2. altri ambienti: classe di reazione al fuoco 2;
3. il secondo capoverso della lettera b) del punto 3.1 del decreto in argomento si ritiene che sia riferito alle condizioni per il mantenimento in opera di qualunque tipo di rivestimento in legno (indipendentemente dalle condizioni di posa in opera), con l'esclusione delle vie di esodo e dei laboratori.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[13]

(Chiarimento)

PROT. n° P770/4139 sott. 5

Roma, 05 ottobre 2005

OGGETTO: Copertura pista pattinaggio presso Centro Sportivo Comunale in *****. Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene ammissibile, attraverso il procedimento di deroga, l'utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 in impianti sportivi ubicati all'aperto alle medesime condizioni e limitazioni previste dall'art. 13 del D.M. 18 marzo 1996, ove applicabili.

Quanto sopra fermo restando la possibilità da parte di cedesti Uffici di individuare eventuali ulteriori misure in relazione alle condizioni di rischio riscontrate.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo inerente l'ammissibilità di coperture costituite da teli aventi classe di reazione al fuoco pari a 2 in impianti sportivi con presenza di spettatori ed in palestre ad uso scolastico.

Non essendo tale tipologia di coperture prevista dalle rispettive regole tecniche, si ritiene che l'uso, peraltro previsto per i locali di pubblico spettacolo, possa essere consentito attraverso l'istituto della deroga.
Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

[15]

(Chiarimento)
PROT. n° P1484-1322

Roma, 04 febbraio 2000

OGGETTO: Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. – Quesiti. –

Con riferimento ai quesiti posti con le note riportate a margine, inerenti l'argomento indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

(Omissis. N.d.R.)

- 6) Alla luce della circolare n° 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l'installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).

[17]; [23]

(Chiarimento)
PROT. n° 0011160
93/032101.01.4122.032

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Quesito

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito sulla deroga in via generale al punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 prevista nell'allegato "B" della lettera circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996.

Così come riportato nella lettera circolare di cui sopra, la deroga in via generale è stata concessa per gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del D.M. 26 agosto 1992, includendo in tale fattispecie anche gli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo di prevenzione incendi.

Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Tutte le prescrizioni tecniche di prevenzione incendi dovranno comunque essere attinte dai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco. Proprio la specifica e dettagliata conoscenza dei singoli progetti consentirà ai Comandi di potersi compiutamente esprimere. Si invita pertanto codesta Amministrazione a seguire la prassi istituzionale che prevede l'interessamento delle sedi dell'Amministrazione presenti sul territorio individuate appunto nel Comando VVF, secondo la provincia interessata dall'attività.

[18]

(Chiarimento)
PROT. n° P480/4122 sott. 32

Roma, 06 maggio 2008

OGGETTO: DM 26.08.1992. Attività n. 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. – Quesito.

Con le note indicate a margine è stato trasmesso, per il relativo parere di quest'Area, il quesito fatto pervenire a codesti Uffici dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Generale – Direzione Generale di Venezia.

In sintesi, la richiesta dell'Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) di Venezia-Mestre, riguardo alla presunta violazione del decreto indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D.M. 26.08.1992 punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula).

Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con l'avviso dell'Ufficio scolastico proponente la problematica, si rende necessario aggiungere quanto segue.

I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6. del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.

[\[19\]](#); [\[21\]](#); [\[26\]](#); [\[29\]](#); [\[30 a.\]](#); [\[31\]](#); [\[45\]](#)

Lettera Circolare

Prot. N° P2244/4122 sott. 32

Roma, 30 ottobre 1996

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2. -

Premessa

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.

Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell'allegato “A” i relativi chiarimenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato “B”, le misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.

ALLEGATO A

CHIARIMENTI

1) - Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessario nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti. Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari;

2) - Punto 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili.

A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie.

Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione;

3) - Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 Kg/m² in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;

4) - Punto 9.1. - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.

ALLEGATO B

DEROGHE IN VIA GENERALE

A) - Punto 5.0 – Affollamento*

Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

B) - Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita

B1) - Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tener conto della realtà dei predetti percorsi.

Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.

B2) - Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:

- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;

- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;

- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.

*CHIARIMENTO ALLA LETTERA CIRCOLARE 30/10/1996 PROT. N° P2244/4122 SOTT. 32 . N.d.R.

In merito all'applicabilità della deroga in via generale al punto 5.0 del DM 26/08/1992, all'edilizia scolastica di nuova costruzione, è stata emanato il chiarimento prot. n° 0011160-93/032101.01.4122.032 del 09/08/2011 che si riporta di seguito. Tale conclusione è da ritenere estendibile a tutti i punti dell'allegato B della lettera circolare stessa. N.d.R.

(Chiarimento)

PROT. n° 0011160

93/032101.01.4122.032

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Quesito

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito sulla deroga in via generale al punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 prevista nell'allegato "B" della lettera circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996.

Così come riportato nella lettera circolare di cui sopra, la deroga in via generale è stata concessa per gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del D.M. 26 agosto 1992, includendo in tale fattispecie anche gli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo di prevenzione incendi.

Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Tutte le prescrizioni tecniche di prevenzione incendi dovranno comunque essere attinte dai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco. Proprio la specifica e dettagliata conoscenza dei singoli progetti consentirà ai Comandi di potersi compiutamente esprimere. Si invita pertanto codesta Amministrazione a seguire la prassi istituzionale che prevede l'interessamento delle sedi dell'Amministrazione presenti sul territorio individuate appunto nel Comando VVF, secondo la provincia interessata dall'attività.

[22]

(Chiarimento)

PROT. n° P702/4122 sott. 32

Roma, 27 giugno 2001

OGGETTO: Edificio scolastico - Scala di sicurezza esterna.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale in merito alla scala esterna a servizio dell'Istituto scolastico, si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.

Si rimanda alle valutazioni del Comando in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del DM 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, un quesito teso a chiarire le caratteristiche che deve possedere una scala di emergenza esterna a servizio di un edificio scolastico; in particolare si chiede se la scala di seguito descritta può essere considerata come scala di sicurezza esterna ai fini dell'applicazione dell'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92, in base al quale occorre che gli spazi frequentati da alunni e personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati di una scala di sicurezza esterna o a prova di fumo o a prova di fumo interna.

Trattasi di una scala esistente con struttura portante in calcestruzzo, esterna al volume dell'edificio, i cui pianerottoli di piano per il collegamento con il fabbricato sono dotati di parapetti aventi altezza regolamentare, ma le cui rampe ed i pianerottoli di interpiano sono delimitati non da parapetti bensì da pareti continue in calcestruzzo prive di aperture. È intendimento dell'Amministrazione Provinciale realizzare alcuni fori di aerazione permanente ad altezza del filo intradosso della soletta in c.a. dei pianerottoli di interpiano al fine di impedire l'accumulo di fumo nelle zone chiuse da muratura. Inoltre tutto il rivestimento in gomma della scala verrebbe rimosso e sostituito con un nuovo rivestimento in materiale incombustibile.

Il p.to 3.7 dell'allegato al DM 30.11.83 definisce la scala di sicurezza esterna come scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito, munito di parapetto regolarmente e di altre caratteristiche stabilite dalla norma: la regola tecnica relativa agli edifici scolastici non indica alcuna prescrizione specifica relativa alle modalità realizzative di una scala di sicurezza esterna.

Premesso quanto sopra, lo scrivente è del parere che, con gli interventi di adeguamento proposti dall'Amministrazione Provinciale, la scala in parola, seppur non dotata sul "giro scala" di veri e propri parapetti, abbia caratteristiche tali da essere assimilata ad una delle tipologie previste dall'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92.

Si trasmette copia del quesito e si rimane in attesa di un superiore parere in merito da parte di codesto Ispettorato; più in generale si chiede di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un'attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia: in particolare si chiede:

- Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;
- Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;
- Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal p.to 4.5.4 dell'allegato al DM 19.8.96 per i locali di pubblico spettacolo.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[24]

(Chiarimento)
PROT. n° N1572/4122

Roma, 09 settembre 1996

OGGETTO: Quesiti di prevenzione incendi inerenti edifici scolastici (D.M. 26 agosto 1992).

Con riferimento ai quesiti posti e relativi all'oggetto, si precisa quanto segue:

in merito al primo punto, riguardante la larghezza della seconda via d'uscita, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo accettabile una larghezza minima di 0,90 m. purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso.

In merito alle attività di esercitazione comportanti la manipolazione di sostanze esplosive e/o infiammabili, e pertanto rientranti nella fattispecie di cui al punto 6.1, si informa che, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti dai Comandi Provinciali, è allo studio del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi una circolare di chiarimento sull'argomento, di prossima emanazione.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette in allegato il quesito di cui in oggetto.

In merito al primo punto sollevato, relativamente alla larghezza della seconda via di deflusso, si concorda con quanto proposto dal Comando Provinciale ritenendo accettabile una larghezza minima di 0,90 m, purché conteggiata pari ad un modulo ai fini del deflusso.

In merito al secondo punto, relativo alla superficie di areazione di locali per esercitazione di cui al punto 6.1 del D.M. 26.08.1992 dotati di apparecchi alimentati a gas metano, non si concorda con il parere del Comando Provinciale in quanto si ritiene necessaria, ai fini della sicurezza, la presenza di aperture di areazione permanente.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di parere preventivo di progetti di adeguamento al D.M. 26/8/92 di edifici scolastici esistenti aventi una scala di sicurezza esterna (in conformità al punto 5.2 del citato D.M.) ed una seconda uscita costituita dalla scala interna di larghezza di ml. 1,00 (non conforme al punto 5.3 - 5.6 la quale prevede almeno 2 uscite per piano di larghezza non inferiore ad 1,20).

A parere di questo Comando si potrebbe consentire che tali scale interne abbiano larghezza pari ad almeno 90 cm. a condizione che sia verificato il deflusso secondo il punto 5.5 (considerando 1 modulo di uscita); così come già previsto per le attività alberghiere esistenti (punto 20.2. del D.M. 9/4/94) si chiede inoltre di conoscere se per gli spazi per esercitazioni di cui al punto 6.1 del D.M. 26/8/92 dotati di apparecchiature alimentate a metano (BECCHI BUNSEN) sia possibile sostituire l'aerazione permanente di 1/20, con pari superficie non permanente, in quanto tale situazione impedisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica nel periodo invernale, prevedendo inoltre l'installazione di rivelatori di fughe gas.

[25]

(Chiarimento)
PROT. n° P75-117/4122 sott. 32

Roma, 12 febbraio 2001

OGGETTO: Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici.

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F ritenendo che il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.

Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto.

Parere del Comando

Un P.I. chiede a questo Comando di conoscere l'esatta interpretazione del p.to 5.5 delle norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica allegate al DM 26/08/92.

È parere di questo Comando che, per edifici che occupano non più di tre piani terra, la determinazione della larghezza totale delle scale utilizzabili per l'esodo di emergenza (scale protette e non, scale a prova di fumo, scale di sicurezza esterne) vada condotta con il criterio stabilito dal primo capoverso del p.to 5.5.

Al fine di chiarire qualsiasi ulteriore dubbio interpretativo, viene richiesto un parere di merito, se ritenuto necessario dall'Ispettorato Interregionale, da parte di Codesto Spett.le Ministero.

[\[27\]](#); [\[30 b.\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P832/4122 sott. 32

Roma, 02 agosto 2000

OGGETTO: DM. 26 agosto 1992 punto 5.6, comma 2) e punto 6.1, comma 9) - Locali per esercitazioni dove vengono utilizzati gas combustibili.

In riferimento alla nota di cui a margine, relativa alla richiesta di chiarimenti sui punti del decreto citato in oggetto si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F. XXXXX ed inoltre si chiarisce quanto segue:

- A. nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen non è obbligatoria la realizzazione dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro. A tal proposito si allega la risposta inviata alla provincia YYYY in data 20 ottobre 1998;
- B. le medesime aule e laboratori non necessitano di aperture di aerazione permanenti pari ad un ventesimo della superficie in pianta del locale, così come chiarito al punto 2 dell'allegato "A" della lettera-circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, anche quando per l'alimentazione dei fornelli o becchi Bunsen il gas utilizzato sia il GPL invece del gas naturale. In merito si allega la risposta inviata all'Ispettorato Regionale V.V.F ZZZZ in data 27 febbraio 1998.

Allegato 1

Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20 ottobre 1998

OGGETTO: DM 26/8/92 e lettera – circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96. Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla nota indicata a margine si concorda con codesto Ufficio nel ritenere che i laboratori ove sia previsto l'utilizzo di becchi Bunsen alimentati da gas di rete, non necessitano dell'uscita che adduca in luogo sicuro, di cui al punto 5.6 dell'allegato al DM in oggetto, a condizione che all'interno di detti laboratori non vi siano depositate sostanze esplosive e/o infiammabili.

Allegato 2.

Nota prot. n. P200/4122 sott. 32 del 27 febbraio 1998

OGGETTO: DM 26/8/92 e lettera circolare P2244/4122 del 30/10/96

Con riferimento alla nota indicata al margine con cui è stato chiesto un chiarimento interpretativo sulle due disposizioni indicate in oggetto, si fa presente che:

- si concorda sulle condizioni di utilizzazione del G.P.L. che alimenta fornelli, becchi bunsen e simili all'interno degli spazi per esercitazione significando che il chiarimento di cui alla lettera-circolare in oggetto deve essere esteso anche il gas liquefatto;
- il decreto del 1992 si applica anche agli uffici universitari, per cui anche il relativo chiarimento deve considerarsi esteso a tali fattispecie. A questo proposito, però, si soggiunge che il competente dicastero ha rappresentato la necessità di emanare disposizioni di sicurezza più aderenti alle esigenze universitarie e che, pertanto, in futuro, dovrebbero essere approvate nuove disposizioni in materia.

[28]

Lettera Circolare

Prot. N° P954/4122 sott. 32

Roma, 17 maggio 1996

OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica – Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni. -

Con il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242 sono apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

Al riguardo atteso quanto stabilito dal D.L.vo 19 settembre 1994, così come modificato dal D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.

La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del D.L.vo n. 242/96.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

[32]

(Chiarimento)

PROT. n° P1521/4122 sott. 32

Roma, 01 dicembre 1998

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. -

Si riscontrano le note indicate al margine per esprimere il parere concorde con quanto ivi espresso.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, concorda con il parere espresso dal Comando di Milano nel ritenere che le aperture di aerazione degli "spazi per depositi o magazzini" come definiti al punto 6.2 del D.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l'aggettivo "permanente", come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).

[34]

(Chiarimento)

PROT. n° P1018/4134 sott. 58

Roma, 19 settembre 2000

OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Richiesta di chiarimenti al punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992 -

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n° P1400/4134 sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.

[\[36\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1660/4122 sott. 32

Roma, 13 dicembre 2004

OGGETTO: Impianto di ventilazione nelle scuole, di cui al punto 6.3.1 del D.M. 26 agosto 1992. - Quesito.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Interregionale.

Si fa comunque presente che è in corso di predisposizione una specifica regola tecnica di prevenzione incendi sugli impianti di condizionamento e ventilazione che unifornerà la trattazione di tale argomento nell'ambito delle varie regole tecniche di settore.

Parere della Direzione Interregionale

Si trasmette, in allegato, copia del quesito concernente l'oggetto, pervenuto dal Comando di XXXXX con il foglio a margine indicato, pregando di voler far conoscere il parere di codesta Area al fine di esercitare i compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione incendi.

Nel merito questa Direzione, concordando di massima con le determinazioni assunte dal Comando di XXXXX, stante la normativa vigente, ritiene che le condotte degli impianti di ventilazione non possano installarsi nelle vie di uscita delle scuole, permettendone tuttavia l'attraversamento a determinare condizioni.

È comunque auspicabile un aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, in modo da renderla congruente, per quanto riguarda gli impianti a rischio specifico, con le corrispettive regole tecniche inerenti gli alberghi, i locali di pubblico spettacolo e gli ospedali.

Si ringrazia e si rimane in attesa di cortese urgente risposta.

Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando, in data 4 agosto 2004, una richiesta di parere, che si allega in copia, relativa alle modalità di realizzazione delle condotte dell'impianto di ventilazione di una scuola media sita nel Comune di YYYY.

La richiesta è relativa al divieto previsto dall'articolo in oggetto di installare condotte che attraversino le vie di uscita, a meno che le stesse siano racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Lo scopo evidente della norma è quello di evitare che le condotte dell'impianto di ventilazione possano essere veicolo di immissione dei fumi di un eventuale incendio lungo le vie di uscita, rendendo di conseguenza le stesse inutilizzabili.

Quanto prescritto dall'articolo in oggetto sembrerebbe di fatto vietare il condizionamento e la ventilazione dei corridoi con aria primaria; la stessa può quindi avvenire solo attraverso fan-coil o con apparecchiature split-system.

Al contrario nella fattispecie della progettazione in questione è previsto il condizionamento delle vie di uscita attraverso lo stesso sistema utilizzato per le aule.

La successiva norma sulle strutture sanitarie pubbliche e private (punto 5.4.3 comma 2 del D.M. 18 settembre 2002) non prevede più il divieto per le condotte aerotermiche degli impianti di ventilazione di attraversare le vie di uscita, pur essendo tali attività, a giudizio di questo Comando, più pericolose rispetto alle attività scolastiche.

Pertanto si formula il seguente quesito:

- secondo la normativa vigente per le scuole, è vietato il condizionamento e la termoventilazione diretta dei corridoi, utilizzati come via di uscita?.

A parere di questo Comando, il legislatore intendeva vietare non solo il passaggio delle condotte, ma anche il diretto condizionamento, mentre per gli ospedali è stato consentito che anche i corridoi siano condizionati, prevedendo però le serrande tagliafuoco in corrispondenza dei passaggi dei compartimenti antincendio.

Ciò premesso con la presente, si vuole segnalare tale diversità tra le due norme sopracitate, ai fini di un eventuale superamento di quanto previsto al punto 6.3.1.

La Direzione Interregionale è pregata di voler trasmettere il presente quesito esprimendo il proprio parere in merito.

[\[38\]](#)



Chiarimento)
PROT. n° P1644
4122/Sott. 32

Roma, 24 dicembre 2008

OGGETTO: Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico - separazione. Quesito di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Sondrio, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Nel trasmettere in allegato la nota n.10838 datata 20.03.2008 del Comune di Sondrio relativa all'oggetto si rappresenta che questa Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, le comunicazioni ammesse con l'attività scolastica "potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.", ossia tramite filtro a prova di fumo tanto che anche il D.M. 12.08.1996¹ al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l'attività 85 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo.

Pertanto le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso di questo Comando, impongono che le comunicazioni tra l'attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle norme.

Richiesta del Comune

In un complesso scolastico dei primi anni '70 e ubicato un auditorium comunicante direttamente con la scuola a mezzo di normali serramenti in alluminio/legno ed utilizzato dalla scuola quale aula magna/salone conferenze.

L'auditorium, esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, è utilizzato per manifestazioni non scolastiche, e avendo capienza superiore alle 100 persone in accordo con quanto previsto dall'art. 6.4 - secondo periodo - del D.M. 26 agosto 1992, risultano applicate le normative specifiche per i locali di pubblico spettacolo. L'auditorium risulta infatti provvisto di parere favorevole da parte della C.P.V.L.P.S. (rinnovato nel 1992 con limitazione a 296 posti a sedere) ma non di Certificato Prevenzione Incendi, ed è stato pertanto richiesto al Comando Provinciale dei VVF di eseguire il sopralluogo per il rilascio del C.P.I. come previsto dalla nota del Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Prot. P07/4109 sott. 37 del 28 gennaio 1999

Dal 1992 in poi non sono stati eseguiti sul fabbricato interventi diversi da quelli di ordinaria manutenzione, né opere che ne abbiano diminuito la sicurezza, mentre in accordo con l'art. 5 del D.M. 19 agosto 1996 riguardante i locali di pubblico spettacolo già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto si è ottemperato a quanto previsto dal Titolo XIX del Decreto medesimo.

Si chiede a codesto Spett.le Comando di appurare se nella situazione sopra esposta tra l'auditorium e la scuola debba essere necessariamente interposto un filtro a prova di fumo, tenuto conto che l'auditorium è utilizzato quale locale di pubblico spettacolo per attività extra scolastiche esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura della scuola, e che in tal caso l'art. 6.4 - terzo periodo - del D.M. 26 agosto 1992 parrebbe già escludere l'obbligatorietà del rispetto delle disposizioni sull'isolamento tra le due attività anche solo per esigenze di carattere funzionale.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

[\[39\]](#)

(Chiarimento)
Prot. n. P1268/4122 sott. 32

Roma, 13 gennaio 2004

OGGETTO: Richiesta di parere. - Mense nelle scuole. -

¹ Leggasi "19.08.1996" al posto di "12.08.1996". N.d.R.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con codesti Uffici in merito alla irrilevanza della distinzione tra “mense” e “refettori” e alla larghezza minima da adottare per le porte dei suddetti ambienti.

Si ritiene inoltre che qualora il locale adibito a consumazione pasti abbia affollamento non superiore a quello previsto per le normali aule didattiche e nella eventuale cucina annessa siano installati esclusivamente apparecchi a funzionamento elettrico, possa applicarsi, in analogia, il chiarimento fornito al punto 1 dell'allegato A alla lettera circolare n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per i locali di esercitazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegato quesito proposto dal Comune di Milano, inerente l'inquadramento del locali refettorio nell'ambito della regola tecnica di prevenzione incendi per le scuole.

Al riguardo, nel condividere il parere espresso dal Comando VV.F. di Milano in relazione alla differenziazione tra locali mensa e refettorio, si ritiene che, qualora il locale sia adibito esclusivamente alla distribuzione e/o consumazione dei pasti, lo stesso debba essere adeguato a quanto previsto dal punto 5.6, comma 2, del D.M. 26.08.1992.

Parere del Comando Provinciale

Si trasmette la allegata richiesta di parere pervenuta presso questo Comando, rappresentando per quanto di competenza quanto segue, in merito ai quesiti posti.

1 - Si ritiene irrilevante la differenza fra “mensa” e “refettorio”, in quanto i locali destinati ad uso collettivo devono essere comunque provvisti di un efficiente sistema di vie di esodo.

In tal senso possono essere ritenuti idonei locali refettori destinati alla consumazione dei pasti, purchè provvisti di un sistema di vie di esodo conforme al disposto degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/1945, dimensionato in funzione dell'affollamento effettivo.

2 - La larghezza minima delle porte è pari a cm. 80, purchè la larghezza complessiva delle vie di esodo sia proporzionata all'affollamento degli ambienti.

(omissis.)

[40]

(Chiarimento)

PROT. n° 128/4183 sott. 10/B2

Roma, 31 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2004² - Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - Quesito.

Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo, sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Il locale contenente l'impianto cottura può comunicare con il locale consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2. co. 1 let. c), del D.M. 18 settembre 2002, la comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell'attività servita, detta comunicazione deve avvenire:

- tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale - punto 3.3. co. 5. D.M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3. lettera d) D.M. 19 agosto 1996);
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici, ecc., nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo: in tali casi, quindi, il prescritto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti;
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall, atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.

² Leggasi “1996”. N.d.R.

Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed altri locali pertinenti l'attività servita (con esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull'attività servita.

Parere della Direzione Interregionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara con nota prot. n. 11620 del 11.10.2004, allegata in copia, ha formulato un quesito sulle modalità di comunicazione tra un locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con il locale destinato all'installazione di impianti cucina alimentati a metano, ed altri locali facenti parte di attività rientranti nell'allegato al D.M. 16.2.1982, come alberghi (n 84), scuole (n 85), ...

Il D.M. 12.04.1996 all'art. 4.4.2 consente l'accesso ai locali cucina e lavaggio stoviglie direttamente dal locale consumazione pasti tramite serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco, eventualmente di tipo normalmente aperto.

La stessa regola tecnica prevede all'ultimo comma dell'articolo 4.4.2 che la comunicazione del locale cucina con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, possa avvenire tramite disimpegno non aerato.

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara ritiene sul quesito in questione che sussistendo tra la cucina e i locali di altre attività una comunicazione di tipo indiretta, attraverso il locale consumazione dei pasti, è sufficiente per rispettare le prescrizioni della regola tecnica installare un serramento REI 30/60 solo sulla comunicazione tra la cucina e l'attigua sala consumazione pasti.

Da un esame del quesito espresso si è avuto modo di prendere atto che nei comandi dipendenti sussistono sul medesimo punto due diverse interpretazioni, che di seguito si sintetizzano.

1ª interpretazione

Il disimpegno non aerato è necessario solo sulla comunicazione diretta tra la cucina ed altri locali inseriti in attività rientranti nel D.M. 16.2.1982, in quanto se tra gli stessi risulta inserito il locale consumazione pasti (comunicazione indiretta) la separazione tra la cucina e quest'ultimo deve avvenire attraverso serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco (REI 30/60), eventualmente di tipo normalmente aperto (art. 4.4.2 co 1).

A riprova la lettera circolare n. 8242 del 5.04.1979, previgente al D.M. 12.04.1996, al punto n 3 stabiliva che gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di alberghi, mense collettive, ospedali potessero essere contigui con il locale consumazione pasti alla sola condizione di munire l'apertura di comunicazione di porte a tenuta di fumo

2ª interpretazione

Nell'altra interpretazione invece si considera la semplice separazione compartimentata tra cucina e sala consumazione pasti misura generale applicabile in un contesto costituito solo dai locali citati, come ad esempio una semplice attività di ristorazione.

Nel caso specifico, invece, la sala consumazione pasti è da considerarsi già locale pertinente l'attività servita dall'impianto (es. albergo) e come tale la comunicazione è ammessa attraverso disimpegno anche non aerato.

In questo caso tra la cucina e il locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con altri locali, necessita la presenza del disimpegno succitato.

Stante sul territorio di competenza la diversità di interpretazione relativa al punto in questione, si coglie occasione del quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Pescara per rivolgere a codesto Ufficio il parere di merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[41]

(Chiarimento)

PROT. n° N17921/4126

Roma, 10 novembre 1992

OGGETTO: Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli edifici scolastici.

Il quesito posto con la nota di pari oggetto, indicata a margine, ha sollevato il problema relativo all'obbligo, derivante dal disposto del punto 5.4.6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18/12/1975, di realizzazione dell'impianto in argomento negli edifici scolastici.

Il citato punto recita: "Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini".

A tale proposito si ritiene opportuno chiarire che:

- a) con il decreto del Ministero dell'Interno 26/08/1992 sono state impartite le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. In tale decreto non si fa specifico obbligo di realizzare l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Il punto 7, infatti, nell'imporre la conformità degli impianti elettrici alla Legge 186/68, richiama sia pur indirettamente l'obbligo di proteggere l'attività. Giova sottolineare che le norme CEI 81.01 riconoscono solo in determinati casi la necessità di realizzare l'impianto di protezione vero e proprio. In particolare dispone che solo nei casi in cui le caratteristiche costruttive dell'edificio che ospita l'attività non siano adeguate al fine della autoprotezione se ne dovrà provvedere alla realizzazione;
- b) con il surriferito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici sono state impartite disposizioni tecniche di vario genere, tra le quali anche quella richiamata nel citato punto 5.4.6. Nel caso specifico, pertanto, l'obbligo di controllo sulla realizzazione della protezione e dell'impianto di protezione non ricade fra le competenze nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) quanto sopra esposto non è in contrasto con quanto prescritto dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 689/59, anche per quanto attiene l'obbligo di denuncia della protezione alle autorità competenti e del controllo da parte di queste ultime.

[42]

(Chiarimento)
PROT. n° P3/4122

Roma, 21 maggio 1995

OGGETTO: D.M. 26/8/1992 - Punto 7. Impianti elettrici in edifici scolastici esistenti.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine si comunica il parere concorde dello scrivente Ufficio con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F. A suffragio di quanto rappresentato si rammenta l'art. 5 - comma 3 - del D.P.R. 447 del 6/12/1991 che, dichiarando a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI e CEI nonché alla legislazione tecnica vigente, giustifica la richiesta della documentazione citata dall'Ispettorato regionale ai fini di quanto prescritto dal punto 7 del decreto in oggetto.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Con riferimento al quesito indicato in oggetto e relativo agli impianti elettrici degli edifici scolastici esistenti, in relazione al disposto dell'art. 7 D.M. 26/08/1992 con il quale si chiede se sia sufficiente, per l'ottemperanza all'articolo suddetto, la presentazione di:

- 1) verbali favorevoli di prima verifica o successive ex D.P.R. 547/55 e D.M. 12/09/1959;
- 2) certificazione di conformità ex L. 5/3/90 n. 46 e D.P.R. 447/91;
- 3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche;

questo Ufficio, premesso che l'obiettivo della norma è quello di determinare un accettabile grado di sicurezza e che tale obiettivo viene raggiunto, tra l'altro, con un impianto elettrico a regola d'arte, si ritiene che debba pertanto operarsi un pieno rispetto della L. 186/68.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando il quesito che si allega, sull'applicazione delle norme indicate in oggetto relativamente agli impianti elettrici negli edifici scolastici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Al riguardo si chiede di conoscere se, in alternativa al totale rifacimento degli impianti elettrici, per renderli conformi alle vigenti norme di cui alla legge 1.3.68 n. 186 (C.E.I.), è possibile eseguire solo i lavori necessari per poter presentare la seguente documentazione:

- 1) verbali di prima verifica o verifiche successive, con esito favorevole, rilasciati dal Servizio Sanitario nazionale ai sensi del D.P.R. 27.4.55 n. 547 e del D.M. 12.9.59 e successive disposizioni;
- 2) certificazione attestante la rispondenza degli impianti elettrici alla legge 5.3.90 n. 46 e D.P.R. 6.12.91 n. 447;
- 3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche (Norme C.E.I. 81-1).

[43]

(Chiarimento)
Prot. n° 14163/4122 sott. 32

Roma, 29 dicembre 1993

OGGETTO : Impianti elettrici di sicurezza a servizio di un edificio scolastico – Quesito. –

In relazione alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 novembre 1993, si comunica che, concordando con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F., l'illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule.³

[\[46\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1230/4122 sott. 32

Roma, 27 settembre 2004

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine, e relativa alla necessità di proteggere le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete idrica antincendi dal gelo, dagli urti e dal fuoco, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di XXXXX prot. n° 6875 del 15 giugno 2004, relativa al quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ufficio concorda con quanto rappresentato dallo stesso Comando ritenendo in particolare che, in analogia a quanto previsto dal Testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 2003 all'art. 11.3.2.1, le tubazioni dell'impianto idrico antincendio debbano essere protette dal fuoco qualora non metalliche.

Si resta in attesa del parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando Prov.le il quesito allegato in copia, riguardante la necessità di proteggere, ai sensi dell'art. 9.1 del D.M. 26 agosto 1992, le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete idrica antincendi dal gelo, da urti e da fuoco.

A parere di questo Comando la protezione dal fuoco delle tubazioni di distribuzione dell'impianto idrico antincendio non si rende necessaria in caso di impianto realizzato con materiali incombustibili.

Si rimane in attesa del parere di codesto Ministero.

[\[48\]](#); [\[49\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P4/4122

Roma, 21 gennaio 1995

OGGETTO: D.M. 26/8/1992 - Scuole di tipo "zero".

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine, nel concordare con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F., si fa presente che il termine di adeguamento per le scuole del tipo "zero" è lo stesso previsto per gli edifici degli altri tipi.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di XXXX, con nota prot. n. 7973 del 06/06/1994, ha avanzato, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 577/82, un quesito inerente al D.M. 26/8/1992 ed in particolare alle norme transitorie dello stesso da applicare alle scuole tipo "0".

³ Tale risposta al quesito, posto dal Comando VV.F. di Modena per il tramite dell'Ispettorato Regionale VV.F. Emilia – Romagna, va completata con quanto espresso dall'Ispettorato Regionale citato, col quale il Comitato Centrale Tecnico Scientifico concorda, che precisa che "anche le aule debbano essere dotate di illuminazione di sicurezza, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse". N.d.R.

Nella fattispecie si chiede di conoscere se anche alle scuole di cui trattasi sia da applicare totalmente l'art. 13 che è in apparente contrasto con l'art. 11, giacché, apparentemente, una norma transitoria per un edificio esistente risulterebbe più gravosa delle corrispettive per un edificio di nuova costruzione.

In relazione a quanto sopra, esaminata la documentazione prodotta, a parere di questo Ispettorato le disposizioni transitorie da applicarsi ad una scuola esistente di tipo "0" sono soltanto quelle comuni all'art. 11 ed all'art. 13 e cioè 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, oltre alla conformità degli impianti elettrici alla L. 186/68.

Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando la richiesta di inviare a codesto Ministero il quesito, che si allega, sull'interpretazione del D.M. 26.8.92 sulle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica relativamente alle scuole classificate di tipo zero.

Al riguardo questo Comando fa rilevare che l'ultimo capoverso dell'art. 1.1 stabilisce che "Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13". Pertanto le scuole esistenti di qualsiasi tipo, cioè anche di tipo zero, devono osservare norme più gravose rispetto a quelle di nuova costruzione le quali sono tenute a rispettare solo le norme indicate nell'art. 11 dello stesso decreto 26.8.92.

Nel caso in cui codesto Ministero ritenesse che anche per le attività scolastiche esistenti di tipo zero debbano essere applicate le norme contenute nell'art. 11, si chiede di conoscere se è possibile prevedere l'adeguamento nei tempi stabiliti dall'art. 13.

150

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 21 marzo 2018
(G.U. 29 marzo 2018, n. 74)

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il Ministro dell'Interno
di concerto con
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1.
Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2.

Indicazioni programmatiche prioritarie
per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

- livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
- livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

**Indicazioni programmatiche prioritarie
per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido**

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[52]

(Chiarimento)

PROT. n° P136/4122 sott. 32

Roma, 14 luglio 1998

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 - Norme transitorie. -

In riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Como con la nota che si riscontra, comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia con la nota a margine indicata.

Per quanto attiene, infatti, al sistema di via d'uscita, il D.M. 26 agosto 1992, anche per le scuole esistenti all'entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, richiede sostanzialmente le medesime caratteristiche (vedere richiamo del punto 5 da parte del punto 13).

Giova infine sottolineare che la non attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 del citato D.M. 26.8.1992 è consentita per le sole scale non partecipanti al sistema di via d'uscita ovvero, fatto salvo quest'ultimo, per le rimanenti scale.

Parere dell'ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Como, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che nel caso in esame - edificio scolastico di cinque piani fuori terra preesistente all'entrata in vigore del D.M. 18.12.75 -, il sistema di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso, debba prevedere almeno due uscite verso luogo sicuro di larghezza non inferiore a due moduli, nel rispetto di quanto disposto ai punti 5.2 e 5.3 del D.M. 26.08.92.

Si ritiene inoltre che per tali edifici scolastici l'esenzione dall'attuazione delle prescrizioni contenute al punto 4.1 sia consentita, fermo restando il valore minimo di 1.20 m per la larghezza di almeno due scale, punto per il quale è esplicitamente richiesto l'adeguamento.

[53]

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 25 agosto 2022.

(Gazz. Uff., 08 settembre 2022, n. 210)

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Ministro dell'interno
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, introdotto dall'art. 6, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento per i quali sono, altresì, stabilite scadenze differenziate a fasi successive;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del 2 febbraio 1976;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario - n. 64 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 201 del 19 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 197 del 24 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018 recante: «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021 recante: «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai

sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 29 ottobre 2021;

Visto il concerto espresso dal Ministero dell'università e della ricerca con nota n. 1104 del 4 agosto 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 4-bis, comma 3 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59;

Decreta

Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività, fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) entro il 30 giugno 2024, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità), 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);

c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica), S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio), S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2.

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate:

- a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
 - b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
 - c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
 - d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
 - e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
 - g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
 - h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
 - i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.